

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 47/22/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorsi tempestivamente introdotti la società M.L. Sport srl ha impugnato avvisi di accertamento ai fini Ires anni 2004/2005 ed ai fini Ires, Irap ed Iva anno 2006.

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza n. 127/07/2010 ha respinto i ricorsi riuniti quanto al rilievo della indebita deduzione di costo non inerente relativo al compenso agli amministratori, accogliendo nel resto i ricorsi.

Propongono appello principale la società contribuente ed appello incidentale l'Ufficio in ordine all'avviso di accertamento Omissis per l'anno di imposta 2006.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio in questo grado di giudizio la causa è stata posta in decisione alla pubblica udienza in data 22 marzo 2012 presente l'Ufficio, sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.

L'appello della società contribuente è infondato e va respinto.

Lamenta la società appellante la erroneità della sentenza impugnata circa la non deducibilità del compenso corrisposto agli amministratori.

Sul punto si osserva che detto compenso non risulta deliberato non essendovi relativa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'appellante assume che la successiva ratifica da parte dei soci, in sede di approvazione del bilancio, valga quale manifestazione di volontà anche per *facta concludentia* e poiché il relativo costo risulta nel bilancio e nelle scritture contabili ed è stato sopportato dalla società, la relativa deduzione fiscale deve essere ritenuta legittima e consentita.

Si osserva sul punto, seguendo autorevole insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 24957/2010) che ai fini della deducibilità del compenso agli amministratori, sempre che sia da considerarsi deducibile (in senso contrario Cass. n. 18702/2010) è comunque necessario che il compenso risulti espressamente da una specifica deliberazione assembleare sul punto, non essendo sufficiente a ritenere detto onere deducibile la deliberazione di approvazione del bilancio nel quale il compenso a posteriori, è accolto.

Sul punto la sentenza impugnata merita piena conferma.

Per quanto attiene all'appello incidentale dell'Ufficio, esso riguarda la legittimità del solo avviso di accertamento dell'anno 2006 e delle riprese ivi contenute.

Per quanto attiene dunque gli altri avvisi, vi è acquiescenza da parte dell'Ufficio e, dunque, i relativi capi della sentenza impugnata debbono intendersi passati in giudicato. L'appello dell'Ufficio nei limiti di cui sopra è fondato e deve essere accolto.

Sugli omessi ricavi i verificatori hanno proceduto a quantificare il ricarico medio ponderato su un campione significativo di beni esposti per la vendita.

Il ricarico in questione è stato quindi ponderato ulteriormente tenendo in considerazione la incidenza del suo costo netto sul costo netto del campione esaminato.

Nessuna media di settore, come erroneamente ritenuto dai primi Giudici, è stata utilizzata per calcolare i maggiori ricavi.

Si osserva, infine, a conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio che il campione da considerare per la quantificazione della percentuale di ricarico è stato rilevato in contraddittorio e con la collaborazione della socia della società.

Sul punto oggetto di questa disamina si deve ricordare che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che , in mancanza di prova da parte del contribuente in ordine alla circostanza che l'attività sottoposta a verifica ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che i prodotti maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio, è legittima la presunzione che la percentuale di ricarico applicata sulla merce venduta in evasione sia uguale a quella applicata sulla merce commercializzata ufficialmente. (Cass. ordinanza n. 609/2011)

Sul punto, quindi la ripresa operata dall'Ufficio appare legittima.

Sulla regolarità della deduzione di euro 2.893,00 quale sopravvenienza passiva relativa a nota di credito a storno della fattura n.14/05 manca qualsiasi prova che la merce inizialmente richiesta non sia stata più ritirata ovvero qualsiasi prova di una volontà in tal senso da parte dei clienti della società.

Per quanto attiene alla deduzione di euro 3.545,47 è emerso in sede di verifica che si tratterebbe di pranzi ma la società contribuente non ha fornito alcuna prova in ordine al consumatore di detti pranzi.

In assenza di detta prova, non essendo sufficiente la mera indicazione che si sarebbe trattato di pranzi con vari clienti (spese di ospitalità), al di fuori della deduzione forfetaria se nella specie ammissibile, non è possibile da parte dell'Ufficio stabilire con certezza la inerenza dei predetti costi alla attività di impresa e dunque la ripresa a tassazione è legittima.

L'appello dell'Ufficio, nei limiti della sua proposizione , va dunque accolto con riforma della sentenza impugnata sul punto e conferma dell'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006.

La condanna alle spese di lite segue l'ordinario criterio della soccombenza.

### **PQM**

La Commissione respinge l'appello principale della contribuente.

Accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio ed in riforma della sentenza impugnata conferma l'avviso di accertamento.

Condanna la società alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento,00).